



HIGHLIGHTS

IFD/IFR. Banca d'Italia ha avviato una pubblica consultazione sugli schemi di regolamenti per il recepimento

Enti creditizi e imprese di investimento. Il MEF ha avviato una pubblica consultazione sui requisiti dei partecipanti al capitale

ESG. EBA ha avviato una pubblica consultazione sull'impatto dei fattori ESG per la valutazione dei requisiti dei fondi propri

DALLA CORTE

Strumenti finanziari. La Corte di Cassazione stabilisce la illegittimità della generica valutazione di non appropriatezza da parte dell'intermediario

ABF. Il Collegio di Torino si esprime sulla legittimità del rifiuto dell'erogazione del finanziamento sulla base di un generico richiamo alla normativa antiriciclaggio

ALTRE NOTIZIE

Esercizio di benchmarking 2023. Pubblicate le proposte di modifica agli ITS EBA

Fondi pensione. Pubblicato l'intervento di COVIP sulla funzionalità del sistema previdenziale obbligatorio, complementare, nonché del settore assistenziale

Crypto-asset. Pubblicato l'intervento di Banca d'Italia sulle sfide della vigilanza

Intermediazione finanziaria non bancaria. EBA pubblica il report finale sull'erogazione dei prestiti non bancari nell'era digitale e sui relativi rischi

IFD/IFR. Banca d'Italia ha avviato una pubblica consultazione sugli schemi di Regolamenti per il recepimento

Banca d'Italia ha avviato una pubblica consultazione ai fini del recepimento della Direttiva (UE) 2019/2034 ("IFD")¹ e dell'attuazione del Regolamento (UE) 2019/2033 ("IFR")².

La consultazione si concluderà in data **7 luglio 2022**.

A tal fine, è stato proposto uno schema di Regolamento in materia di vigilanza sulle SIM, che: i) completa il recepimento delle disposizioni europee in materia di vigilanza prudenziale (in particolare, in materia di capitale minimo iniziale, vigilanza sui gruppi, disciplina prudenziale applicabile alle succursali di imprese di paesi terzi diverse dalle banche, processo di controllo prudenziale); ii) procede a un generale riordino della disciplina secondaria sulle SIM.

Lo schema di Regolamento in commento si compone di quattro Parti:

- Parte Introduttiva, che contiene le definizioni generali, le fonti normative e l'ambito di applicazione del provvedimento, inclusi i procedimenti amministrativi di attuazione dell'IFR funzionali alla corretta identificazione dell'ambito di applicazione.
- Parte I - Attuazione in Italia dell'IFD e altre disposizioni, ripartita in: i) Titolo I – Accesso al mercato e struttura, concernente disposizioni in materia di capitale minimo iniziale delle SIM, gruppi di imprese di investimento (albo, vigilanza consolidata, e relativi procedimenti amministrativi di attuazione dell'IFR), disciplina di vigilanza applicabile alle succursali in Italia di imprese di paesi terzi diverse dalle banche); ii) Titolo II - Processo di controllo prudenziale, concernente disposizioni in materia di ICAAP, ILAAP e SREP; iii) Titolo III – Altre disposizioni di vigilanza, concernente disposizioni in materia di operatività delle SIM, vigilanza informativa, vigilanza ispettiva, poteri di intervento e ingiuntivi.
- Parte II - Applicazione in Italia dell'IFR, concernente l'esercizio da parte della Banca d'Italia delle opzioni e discrezionalità, generali e caso per caso, relative ai requisiti prudenziali previsti dall'IFR e dai connessi regolamenti delegati della Commissione europea.
- Parte III – Disposizioni transitorie e finali, concernente la disciplina transitoria prevista dall'IFR in materia di requisiti di fondi propri e l'elenco delle disposizioni contenute in precedenti provvedimenti della Banca d'Italia che vengono abrogate con l'entrata in vigore del nuovo Regolamento.

[\[clicca qui\]](#)

Inoltre, il documento in commento contiene una proposta di modifica al Regolamento di Banca d'Italia di attuazione degli articoli 4-*undecies* e 6, comma 1, lett. b) e *c-bis*, del D.Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF").

In particolare, le proposte attengono alla Parte II del TUF relativa alla disciplina sul governo societario, alle remunerazioni e ai controlli interni nella prestazione di servizi e attività di investimento.

Le modifiche sono principalmente volte a dare attuazione alle nuove regole applicabili a SIM e gruppi di SIM, introdotte dalla IFD e dagli orientamenti in materia di politiche di remunerazione (EBA/GL/2021/13) e di governo societario (EBA/GL/2021/14), adottati da EBA in consultazione con ESMA. Limitate modifiche interessano anche altre parti del predetto Regolamento di Banca d'Italia..

In particolare, il documento chiarisce che la IFD e l'IFR hanno introdotto per le imprese di investimento (IFs) – in precedenza soggette alle regole applicabili alle banche contenute nella direttiva 2013/36/UE (c.d. CRD) e nel regolamento (UE) n. 575/2013 (c.d. CRR) – un regime europeo di vigilanza prudenziale diverso da quello delle banche appositamente delineato per tenere in considerazione il modello di *business* di questi intermediari e gli specifici rischi connessi alle loro attività.

In particolare, il documento chiarisce che la IFD e l'IFR hanno introdotto per le imprese di investimento (IFs) – in precedenza soggette alle regole applicabili alle banche contenute nella

¹ Direttiva (UE) 2019/2034 DEL Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE.

² Regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 806/2014.

direttiva 2013/36/UE (c.d. CRD) e nel regolamento (UE) n. 575/2013 (c.d. CRR) – un regime europeo di vigilanza prudenziale diverso da quello delle banche appositamente delineato per

tenere in considerazione il modello di *business* di questi intermediari e gli specifici rischi connessi alle loro attività.

In tale ottica, il documento di consultazione propone modifiche al predetto Regolamento di Banca d'Italia, prevedendo l'introduzione di regole secondo il principio della proporzionalità. Il documento rammenta che la disciplina europea opera una suddivisione delle IFs in 4 classi (1, 1-*minus*, 2 e 3), sulla base delle dimensioni e della tipologia di attività svolte.

In particolare:

i) le IFs di classe 1 sono quelle che prestano servizi che comportano l'assunzione in proprio di rischi (i.e., negoziazione per conto proprio e/o sottoscrizione/collocamento di strumenti finanziari con assunzione di garanzia) e hanno un attivo di bilancio pari o superiore a 30 miliardi di euro; esse a livello europeo sono assimilate alle banche e, come tali, devono essere autorizzate dalla BCE e sono sottoposte alla vigilanza accentrata dell'SSM, se operanti all'interno dell'Unione bancaria;

ii) le IFs di classe 1-*minus* prestano servizi che comportano l'assunzione in proprio di rischi e hanno un attivo di bilancio pari o superiore a 15 miliardi ma inferiore a 30 miliardi di euro;

iii) le IFs di classe 2 sono identificate in via residuale come le IF diverse da quelle di classe 1, 1-*minus* e 3;

iv) le IFs di classe 3 sono imprese "piccole e non interconnesse", che svolgono unicamente attività di consulenza, di ricezione e trasmissione degli ordini dei clienti o che gestiscono per conto dei clienti attività entro certe soglie di valore, senza essere in nessun caso autorizzate a detenere denaro e attività della clientela.

La IFD stabilisce anche regole in materia di governo societario e di politiche e prassi di remunerazione, applicabili unicamente alle IFs di classe 2, che sono ulteriormente dettagliate negli Orientamenti attuativi adottati dall'EBA in consultazione con l'ESMA (EBA/GL/2021/14 in materia di internal governance e EBA/GL/2021/13 in materia di remunerazione).

Nel complesso, chiarisce Banca d'Italia, il pacchetto IFD/IFR e gli Orientamenti attuativi non hanno modificato in misura rilevante l'impianto e i principi cardine della disciplina sulla governance e sulle remunerazioni finora applicabile alle IFs ai sensi del pacchetto CRD/CRR, ma intervengono con alcune semplificazioni.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

Enti creditizi e imprese di investimento. Il MEF ha avviato una pubblica consultazione sui requisiti dei partecipanti al capitale

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ("MEF"), ha posto in pubblica consultazione due **schemi di regolamento concernenti i requisiti di onorabilità e i criteri di competenza e correttezza dei partecipanti al capitale degli enti creditizi e delle imprese di investimento**, come previsto, rispettivamente, dal Testo unico bancario ("TUB") e dal Testo unico della finanza ("TUF").

Tali proposte di modifica sono elaborate al fine di conformare la materia alle previsioni degli orientamenti congiunti ESA.

In particolare, gli schemi di regolamento introducono alcune importanti novità:

- i criteri di correttezza (che si aggiungono a quelli di onorabilità) e di competenza per banche, intermediari finanziari, confidi minori, istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento;
- criteri differenziati per gli intermediari non bancari (SIM, SGR, SICAV e SICAF), in applicazione del principio di proporzionalità;
 - il rafforzamento degli *standard* di idoneità dei partecipanti.

La consultazione si concluderà in data **27 maggio 2022**.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

ESG. EBA ha avviato una pubblica consultazione sull'impatto dei fattori ESG per la valutazione dei requisiti dei fondi propri

EBA ha avviato una **consultazione sul ruolo dei rischi ambientali nel quadro prudenziale per gli enti creditizi e le imprese di investimento**.

Il documento di consultazione in commento esplora se e in che modo i rischi ambientali debbano essere incorporati nel quadro prudenziale del primo pilastro (c.d. *Pillar I*) in materia di copertura dei rischi.

Si evidenzia l'importanza di raccogliere informazioni affidabili sui rischi ambientali e sul loro impatto sulle perdite finanziarie degli enti creditizi.

In particolare, il documento di consultazione fornisce un'analisi sulla misura in cui i rischi ambientali si riflettono nei fondi propri del *Pillar I* tramite *rating* interni ed esterni, valutazione di strumenti finanziari e garanzie o analisi di scenario.

La consultazione si concluderà in data **4 agosto 2022**.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

Strumenti finanziari. La Corte di Cassazione stabilisce la illegittimità della generica valutazione di non appropriatezza da parte dell'intermediario

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in commento, chiarisce che **la segnalazione di non adeguatezza, come quella di non appropriatezza di uno strumento finanziario, non è in sé idonea ad esonerare la banca dall'obbligo di sottoporre al cliente/investitore il corredo informativo che deve sempre essere associato all'operazione o al servizio di investimento**.

In particolare, la banca è tenuta a rappresentare la natura e i rischi di una specifica operazione e tale obbligo assume un rilievo autonomo, in vista di razionali e discrezionali scelte di investimento o disinvestimento da parte del cliente/investitore e non è esclusa dalla rappresentazione della non adeguatezza o non appropriatezza di quell'operazione.

Pertanto, la Suprema Corte, stabilisce che la segnalazione dell'intermediario che sconsiglia l'operazione non può essere fondata su generici richiami alla non congruità della stessa, senza dar conto delle specifiche caratteristiche dello strumento finanziario, al fine di assicurare sempre la scelta autonoma del cliente/investitore di investimento o disinvestimento.

L'assunto dei giudici di legittimità si fonda sui contenuti **dell'art. 21 TUF**, il quale prescrive che nell'ambito della prestazione dei servizi e delle attività di investimento, i soggetti abilitati debbano *"acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati"*. Tali informazioni relative ai clienti sono utilizzate al fine di valutare l'adeguatezza dello strumento finanziario al profilo del cliente/investitore da parte dell'intermediario.

Al contempo, il **Regolamento Intermediari** di Consob n. 16190/2007 specifica l'obbligo in questione prevedendo, **all'art. 27**, che gli intermediari forniscano ai clienti (o potenziali clienti), in una forma comprensibile, *"informazioni appropriate affinché essi possano ragionevolmente comprendere la natura del servizio di investimento e del tipo specifico di strumenti finanziari interessati e i rischi ad essi connessi e, di conseguenza, possano prendere le decisioni in materia di investimenti in modo consapevole"*.

Dall'analisi del combinato disposto non emerge la possibilità di escludere che le disposizioni della richiamata normativa, primaria e regolamentare, debbano trovare applicazione anche nei casi di valutazione negativa dello strumento finanziario.

Infatti, l'art. 27 è rubricato "Requisiti generali delle informazioni" fa generico riferimento al fatto che "tutte le informazioni, comprese le comunicazioni pubblicitarie e promozionali, indirizzate dagli intermediari a clienti o potenziali clienti devono essere corrette, chiare e non fuorvianti".

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

ABF. Il Collegio di Torino si esprime sulla legittimità del rifiuto dell'erogazione del finanziamento sulla base di un generico richiamo alla normativa antiriciclaggio

Il Collegio arbitrale di Torino, con la decisione in commento, ribadisce il principio in base al quale **non ricorre nel nostro ordinamento alcun obbligo dell'intermediario di erogare credito, né tanto meno l'ABF può sostituirsi all'intermediario nella sua attività di valutazione della convenienza economica di una determinata operazione di finanziamento, né a maggior ragione, può interpersi nell'attività di valutazione del rischio.**

Con specifico riferimento alla valutazione del rischio riciclaggio, il Collegio richiama il D.Lgs. 231/2007 ("Decreto antiriciclaggio"), il quale impone ad alcune categorie di soggetti, compresi gli intermediari di cui all'art. 106 TUB, obblighi antiriciclaggio di diversa natura, tra i quali quelli di adeguata verifica della clientela, che sono modulati sulla base dell'esito della valutazione del rischio effettuata dall'intermediario. A tal proposito, la decisione richiama altresì i contenuti delle "Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo" del 30 luglio 2019 di Banca d'Italia che, nella Parte I Sezione I, prevedono che l'intermediario debba esercitare responsabilmente la propria autonomia, considerando tutti i fattori di rischio rilevanti.

Pertanto, il finanziatore è tenuto, attraverso l'esercizio dei suoi poteri discrezionali, a valutare non solo il rischio di credito ma anche quello di riciclaggio, senza che l'arbitro possa sostituirsi in tale attività.

Inoltre, l'intermediario può negare il finanziamento, all'esito di una valutazione negativa del rischio antiriciclaggio, anche mediante un generico richiamo alla normativa antiriciclaggio senza la necessità di una dettagliata motivazione del diniego.

Tale assunto del Collegio deriva dai poteri discrezionali di cui gode l'impresa nella gestione del rischio e dagli obblighi di riservatezza nonché i divieti, penalmente sanzionati, previsti dall'art. 39 del Decreto antiriciclaggio in relazione alla conservazione dei dati relativi all'attività di adeguata verifica della clientela.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

Esercizio di benchmarking 2023. Pubblicate le proposte di modifica agli ITS EBA

EBA ha pubblicato le **proposte di modifica delle norme tecniche di attuazione ("ITS")** che specificano le modalità di raccolta dei dati per l'esercizio di *benchmarking* prudenziale³ **del 2023** in relazione agli **approcci interni utilizzati nella contabilizzazione del rischio di mercato e di credito e dell'IFRS9**.

Le proposte di modifica includono tutti i portafogli e le metriche di *benchmarking* che verranno utilizzate per l'esercizio 2023.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

³ L'esercizio di *benchmarking* è uno strumento di vigilanza essenziale per monitorare e migliorare la qualità dei modelli interni che sono rilevanti per la valutazione dell'adeguatezza patrimoniale dell'ente creditizio.

Fondi pensione. Pubblicato l'intervento di COVIP sulla funzionalità del sistema previdenziale obbligatorio, complementare, nonché del settore assistenziale

È stato pubblicato l'intervento del Presidente di COVIP - Mario Padula – dinanzi alla commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, intitolato **“Indagine conoscitiva sulla funzionalità del sistema previdenziale obbligatorio e complementare, nonché del settore assistenziale, con particolare riferimento all'efficienza del servizio, alle prestazioni fornite e all'equilibrio delle gestioni”**.

In particolare, nel corso del suo intervento, Padula si è soffermato sui seguenti profili:

- l'evoluzione della previdenza complementare in Italia;
- la situazione attuale: il numero dei fondi, gli iscritti e le adesioni; le risorse accumulate e l'allocazione degli investimenti;
- i rendimenti e i costi;
- l'inclusione previdenziale;
- le riflessioni su alcune questioni aperte e possibili linee di intervento per implementare la crescita della previdenza complementare;
- cenni sulle casse di previdenza;
- lo sviluppo di un *welfare* integrato.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

Crypto-asset. Pubblicato l'intervento di Banca d'Italia sulle sfide della vigilanza

È stato pubblicato un intervento di Banca d'Italia di Giuseppe Siani - capo del dipartimento vigilanza bancaria e finanziaria – il quale è intervenuto su **“La regolamentazione delle nuove tecnologie basate sul distributed ledgers technology – DLT⁴, tra tutela del mercato e rischi di sistema”**, in occasione della conferenza **“I profili penalistici dei cryptoassets tra diritto sostanziale e processuale”**.

Nel corso del suo intervento Siani ha evidenziato l'opportunità che Banca d'Italia indirizzi la sua azione in modo da comprendere gli sviluppi del mercato e per cercare di mitigare i relativi rischi, soffermandosi su aspetti quali l'evoluzione in corso della relativa normativa e le future sfide della vigilanza prudenziale.

Inoltre, si è evidenziato come la DLT abbia introdotto, nel mondo finanziario le seguenti novità: i) la realizzazione di un'infrastruttura di mercato distribuita, che consente di trasferire valore o diritti, senza una autorità fiduciaria centralizzata; ii) la rappresentazione digitale di valore, con l'introduzione di *token* che possono essere privi di una attività sottostante (c.d. *unbacked*, come ad esempio i Bitcoin) o la rappresentazione digitale di strumenti finanziari o altre attività (*backed crypto assets*); iii) l'ingresso sul mercato di nuovi soggetti, che possono operare anche in modo decentralizzato attraverso meccanismi peculiari.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

⁴ Le tecnologie *Distributed Ledger* (DLT) sono sistemi basati su un registro distribuito, ossia sistemi in cui tutti i nodi di una rete possiedono la medesima copia di un database che può essere letto e modificato in modo indipendente dai singoli nodi.

Intermediazione finanziaria non bancaria. EBA pubblica il *report* finale sull'erogazione dei prestiti non bancari nell'era digitale e sui relativi rischi

EBA ha pubblicato un ***report sui prestiti non bancari rivolto alla Commissione UE che analizza i rischi derivanti dall'erogazione di tali prestiti***, da parte di enti non bancari, in relazione alla protezione dei consumatori e alla lotta al riciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo.

Il documento in commento evidenzia come, sebbene l'entità dei prestiti non bancari nell'UE rimane limitata rispetto al credito fornito dalle banche, l'attività *FinTech* è aumentata negli ultimi anni. A tal proposito, le tendenze osservate al di fuori dell'UE mostrano anche che le *BigTech* e altri operatori non tradizionali hanno già sviluppato e implementato con successo modelli di *business* per il prestito.

Il *report* sottolinea che la fornitura di servizi finanziari innovativi può determinare notevoli vantaggi ai consumatori e aumentare la concorrenza nel mercato, tuttavia i prestiti non bancari restano ampiamente disarmonizzati in tutta l'UE.

EBA, fornisce altresì alcune proposte per affrontare tali rischi:

- garantire che il quadro di protezione dei consumatori rimanga adeguato allo scopo in vista dell'ingresso di nuovi attori nel mercato. A tal fine, EBA propone i) di rafforzare gli obblighi di informativa e garantire che siano equi, efficaci e adeguati alle nuove forme di prestito; ii) di rafforzare i requisiti per la valutazione del merito creditizio, per garantire che sia condotta nell'interesse dei consumatori;
- rafforzare le disposizioni in materia di autorizzazione e ammissione alle attività e chiarire l'individuazione del perimetro prudenziale e delle responsabilità di vigilanza nella prestazione transfrontaliera dei servizi, per consentire un più efficace presidio;
- assicurare un adeguato controllo e rispetto dei requisiti relativi al settore AML/CTF;
- migliorare i quadri di monitoraggio e rendicontazione per evitare che qualsiasi aumento improvviso dei rischi macroprudenziali rimanga irrisolto.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

Consultazioni concluse

normativa non ancora emanata

BANCA D'ITALIA

- Disposizioni della Banca d'Italia in materia di "Riserve di capitale e strumenti macroprudenziali basati sulle caratteristiche dei clienti e dei finanziamenti"
- Modifiche alle Istruzioni per la rilevazione dei TEGM ai sensi della legge sull'usura
- Disposizioni in materia di piani di risanamento - Applicazione del Regolamento Delegato (UE) n. 348/2019 della Commissione europea del 25 ottobre 2018
- Segnalazioni statistiche di vigilanza delle società fiduciarie
- Modifica alla disciplina sulle grandi esposizioni contenuta nelle Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari

CONSOB

- Revisione periodica e proposte di modifica al Regolamento concernente i procedimenti per l'adozione di atti di regolazione generale
- Revisione periodica delle Disposizioni riguardanti il modello rolling per la gestione degli aumenti di capitale iperdiluitivi

IVASS

- Schema di Regolamento IVASS recante disposizioni in materia di sistemi di segnalazione delle violazioni di cui agli articoli 10-quater e 10-quinquies del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209

LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 24 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

Milano

Piazza Pio XI, 1
20123 Milano
T +39 02 45 381 201
F +39 02 45 381 245
milano@legalitax.it

Roma

Via Flaminia, 135
00196 Roma
T +39 06 8091 3201
F +39 06 80 91 32 232
roma@legalitax.it

Padova

Galleria dei Borromeo, 3
35137 Padova
T +39 049 877 5811
F +39 049 877 5838
padova@legalitax.it

Verona

Via Antonio Locatelli, 3
37122 - Verona
T +39 045 809 7000
F +39 045 809 7010
verona@legalitax.it